



## MOVIMENTI BANCARI E ACCERTAMENTI FISCALI: IL PUNTO

L'art. 32 del D.p.r. n. 600/1973, intitolato *“Poteri degli Uffici”*, nel testo novellato a dicembre 2016, prevede una duplice disciplina di **presunzioni legali**, la quale consente all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di desumere, a determinate condizioni, da qualsiasi **dato o elemento bancario**, l'esistenza di **redditi non dichiarati**.

La disciplina è così strutturata:

- nei confronti di **tutti i contribuenti** (persone fisiche e società) opera una presunzione legale relativa per cui i **versamenti bancari non giustificati** (tutti, contanti, bonifici, etc.) **equivalgono a redditi non dichiarati**. Ciò per effetto della disposizione secondo cui *«i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni (bancarie) possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (fiscali), se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine»*;
- per converso, c'è un'altra presunzione riferita ai **prelevamenti** che opera soltanto nei confronti degli **imprenditori** (commercianti, artigiani, agenti, società, etc.; esclusi invece i lavoratori autonomi professionisti), per cui *«alle stesse condizioni, sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni (bancarie)»*.

Per i **prelevamenti**, sono comunque fissati dei **limiti**: rilevano esclusivamente quelli che superano **€ 1.000/giorno** e, in ogni caso, **€ 5.000/mese**, che appunto possono essere considerati dall'amministrazione finanziaria come ricavi non dichiarati.

In poche parole, se il movimento dell'e/c bancario **non trova riscontro nella contabilità**, oppure non è oggetto di prova contraria, **scatta la presunzione** che trasforma il versamento/prelievo non giustificato in ricavo.

### I rapporti oggetto di indagine

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono richiedere informazioni a tutti gli **enti creditizi e finanziari** (comprese Poste Italiane, società fiduciarie, etc.) ed alle **imprese di assicurazioni**, al fine di rilevare le movimentazioni in entrata e in uscita dei **rapporti intrattenuti dal contribuente**.

I rapporti comprendono: **conti correnti, libretti di deposito, conti titoli e tutti gli altri, incluse le carte di credito e di debito, nonché i conti del contribuente cointestati con altri soggetti** <sup>(1)</sup>.

La **giurisprudenza** ha ammesso anche la possibilità di esaminare **rapporti intestati a terzi** rispetto al contribuente oggetto di accertamento (es. familiari, soci, etc.). In questo caso, però, gli Uffici fiscali devono poi fornire in giudizio la **prova**, anche presuntiva, che gli stessi rapporti rechino

---

<sup>1</sup> Dal 2011 è attivo presso l'anagrafe tributaria l'**Archivio dei rapporti finanziari** costituito dai dati dei conti correnti, delle carte di credito e di debito, delle casette di sicurezza, etc., i quali sono trasmessi periodicamente dalle banche e dagli altri operatori finanziari, a prescindere dall'esistenza di una richiesta degli Uffici fiscali.



movimenti bancari in realtà riferibili al contribuente accertato. Tuttavia, in alcuni casi, in presenza di società amministrate da un **ristretto gruppo familiare**, l'esistenza del vincolo di famiglia è stato ritenuto sufficiente a giustificare la riferibilità all'impresa dei conti intestati ai singoli componenti di essa, sollevando gli Uffici fiscali **dall'onere della prova**, naturalmente ammettendo sempre la prova contraria da parte del contribuente.

### **Presunzioni legali relative ai movimenti non giustificati**

La presunzione che deriva dalle movimentazioni bancarie è di tipo **relativo**: ne discende che il contribuente può fornire appunto la **prova contraria**.

Dal **punto di vista pratico**, le cose stanno così: al Fisco basta dimostrare il fatto presuntivo e che il versamento o il prelievo non trovi riscontro nella contabilità, ovvero nella dichiarazione dei redditi; a seguire, la "palla passa" al contribuente che deve provare l'**infondatezza** della pretesa, dimostrando che il movimento è in realtà **transitato** nelle scritture contabili, ovvero che esso non è **fiscalmente rilevante**.

La prova contraria deve essere **analitica**, dovendo il contribuente confutare ogni singola movimentazione, non potendosi limitare ad affermazioni astratte. Sono comunque utilizzabili **dichiarazioni di terzi** che devono però essere suffragate da elementi probatori tese a dimostrare, ad esempio, che il versamento è relativo ad un prestito concesso.

Per quanto concerne i **prelevamenti**, invece, il contribuente deve indicarne il beneficiario e la giurisprudenza ha stabilito che non è sufficiente indicare un'ipotetica persona destinataria del prelievo, ma occorrono ulteriori elementi.

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e risorse utili"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Novembre 2017